

CIRCOLARE TECNICA 11/10

Milano, 29 ottobre 2010

OGGETTO: Cessioni di crediti che ricadono nell'ambito della Legge 52/91

Il Consiglio di Assifact, riunitosi il 18 ottobre u.s., ha ratificato il documento "Cessioni di crediti che ricadono nell'ambito della Legge 52/91" elaborato dalla Commissione Legale, coordinata dal Dott. Attilio Serio.

Il documento è il risultato di un intenso lavoro di analisi e confronto fra i membri della Commissione con l'obiettivo di approfondire l'ambito di applicazione oggettivo della legge 52 del 1991 e definire una casistica concreta - seppur non esaustiva - di crediti non rientranti in tale campo di applicazione, conclusosi con l'approvazione del documento in oggetto nel corso della riunione in plenaria del 11 ottobre u.s..

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE			
ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI		ASSOCIATI SOSTENITORI	
AOSTA FACTOR	Enrico DEHO'	SCIUME' & ASSOCIATI	Marco CUPIDO
BANCA CARIGE	Elvio BORRA	SEFIN	Claudia NEGRI
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE	STUDIO LEG. F. D'ANIELLO & ASSOCIATI	Lina LONGOBARDI
BANCO di DESIO e della BRIANZA	Direzione Generale	STUDIO LEG. AVV. FRANCO PILATO	Paolo VERRECCHIA
BARCLAYS BANK	Francesco MAZZITELLI	STUDIO LEG. GIOVANARDI FATTORI	Segreteria Generale
BCC FACTORING	Oliviero SABATO	STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
BETA SKYE	Direzione Generale	STUDIO LEGALE POLLINA	Pippo POLLINA
CENTRO FACTORING	Servizio Affari generali	VISANT STONE	Simona DI VARA
COFACE FACTORING ITALIA	Direzione Generale		
CREDEMACTOR	Direzione Generale		
DETTO FACTOR	Mirko RUBINI		
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO		
ENEL.FACTOR	Direzione Generale		
EUROFACTOR ITALIA	Ivan TOMASSI		
FACTORCOOP	Direzione Generale		
FACTORIT	Antonio DE MARTINI Marziano BOSIO		
FARMAFACTORING	Direzione Generale		
FERCREDIT	Rossella BOGINI		
FIDIS	Luigi MATTA		
FORTIS COMMERCIAL FINANCE	Stefano SCHIAVI		
GE CAPITAL FINANCE	Direzione Generale		
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Luca PIGHI		
GENERALFINANCE	Direzione Generale		
IBM ITALIA SERV. FINANZ.	Gianfranco LANZA		
IFITALIA	Direzione Generale		
MEDIOFACTORING	Sandra MALANCA		
MPS Leasing & Factoring	Direzione Generale		
RIESFACTORING	Rossano FOLZINI		
SERFACTORING	Direzione Generale		
SG FACTORING	Direzione Generale		
SIS.PA.	Gianluigi RIVA		
SVI FINANCE	Direzione Generale		
UBI FACTOR	Gianpiero BERTOLI		
UNICREDIT FACTORING	Ferdinando BRANDI		

Cessioni di crediti che ricadono nell'ambito della Legge 52/91

Ottobre 2010

La nuova normativa di bilancio per gli intermediari finanziari (1° aggiornamento del 16 dicembre del Provvedimento del 14 febbraio 2006) e per le banche (Circolare 262 del 22 dicembre 2005 – 1° Aggiornamento del 18 novembre 2009) introduce la distinzione fra le operazioni di factoring, intese come cessioni ex L.52/91, e le altre cessioni di crediti (es. cessioni ex codice civile).

Emerge pertanto la necessità di approfondire l'ambito di applicazione oggettivo della legge 52 del '91 e definire una casistica concreta - seppur non esaustiva - di crediti non rientranti in tale campo di applicazione.

Com'è noto, la legge 52/91 reca la disciplina della cessione dei crediti d'impresa ossia crediti che sorgono da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa (art. 1 comma 1).

Pertanto, non di qualunque tipo di credito deve trattarsi ma di crediti connaturati all'esercizio di attività imprenditoriali.

Il cedente deve rivestire la qualifica di imprenditore ossia soggetto che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine dello scambio di beni e servizi (art. 2082 cod. civ.). Sotto questo punto di vista, rientrano inoltre nell'ambito di applicazione della legge 52/91 le cessioni riguardanti crediti sorti in capo ad un'associazione, una fondazione, una ONG, una Onlus, un ente o una fondazione ecclesiastica, un'organizzazione di volontariato o da altri enti facenti parte dell'universo no profit, qualora l'attività che ha originato tali crediti sia quella tipica delle stesse, così come prevista nell'oggetto sociale. In tale fattispecie infatti si ritiene che detta attività debba essere equiparata a quella "tipica" d'impresa (per esempio, ente o fondazione ecclesiastica che ha come finalità quella di erogare prestazioni sanitarie).

Fatta questa dovuta premessa generale, si ritiene che i seguenti crediti non rientrino nell'ambito di applicazione della L. 52/91:

- crediti d'imposta, IVA e di qualsivoglia altra forma di rimborso e/o finanziamento;
- cessione di contributi, in quanto - pur percepiti nell'ambito dell'esercizio dell'impresa - non derivano da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa, piuttosto trovano la loro fonte in leggi statali, regionali, comunitarie e vengono erogati sulla base della presentazione di una domanda, purché il richiedente sia in possesso di ben determinati requisiti. Es: Cessione di contributi da L. 808/85 (contributi per ricerca e sviluppo alle aziende che operano nel settore aerospaziale) - crediti rivenienti dai contributi per la cinematografia;
- crediti da prestazione professionale specialistica (parcelle);
- crediti ceduti da privati;
- cessione di 1/5 dello stipendio (in linea generale classificato fra le operazioni di credito al consumo);



- crediti ceduti da un'associazione, una fondazione, una ONG, una Onlus, un ente o una fondazione ecclesiastica, un'organizzazione di volontario o da altri enti facenti parte dell'universo no profit, qualora non rientranti nell'oggetto sociale tipico dei soggetti in questione.

Per i contratti di diritto estero vanno fatte alcune considerazioni più dettagliate e alcune distinzioni.

I contratti di diritto estero sono contratti di fornitura di beni o di prestazione di servizi non regolati dalla legge italiana.

Ciò non implica necessariamente che non sia applicabile alla cessione la L. 52/91. Non sono infatti previste dalla normativa in oggetto limitazioni al riguardo. E' importante non confondere il contratto di fornitura con il contratto di cessione del credito che deriva dal contratto di fornitura.

Vanno fatte attente valutazioni per comprendere se alla luce dell'art. 14 del Regolamento CE n° 593/2008 del 17/06/08 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, in vigore dal 17/12/2009 e parzialmente sostitutivo della Convenzione di Roma del 1980, possa farsi riferimento ai contratti di fornitura piuttosto che ai contratti di cessione di credito. Infatti, il primo comma dell'art. 14 sopracitato si riferisce al contratto di cessione tra cedente e cessionario, e stabilisce che al contratto di cessione si applica la legge che viene individuata in base al suddetto Regolamento, mentre il secondo comma si riferisce, si ritiene, al contratto di fornitura ("La legge che disciplina il credito ceduto...") per disciplinare i rapporti tra cessionario e debitore ceduto, le condizioni di opponibilità della cessione ecc. ecc.

Si ritiene che ai fini della distinzione, richiamata nella normativa della Banca d'Italia, tra cessioni ex L. 52 e cessioni al di fuori della L. 52 si debba fare riferimento al primo comma e non al secondo comma dell'art 14 del regolamento.

Riflessioni specifiche merita anche la cessione di crediti da parte di banche o intermediari finanziari.

Nel concreto, si analizza il tema della cessione di crediti finanziari (es. leasing, credito al consumo) anziché di crediti commerciali, generalmente oggetto dell'attività di factoring.

Sul punto, non si rilevano nella normativa in oggetto limitazioni alla cessione di crediti non derivanti da forniture di beni e servizi ma derivanti dallo svolgimento di attività finanziaria.

La cessione di crediti aventi natura finanziaria da parte di intermediari che svolgono attività d'impresa di natura finanziaria sembra rientrare perfettamente nella previsione dell'art. 1 comma 1, in quanto trattasi di crediti rivenienti da attività d'impresa coerente con l'oggetto sociale. Inoltre, la normativa prevede, all'art. 1 comma a), che "il cedente è un imprenditore", accogliendo un'accezione vasta del concetto di impresa, riconducibile all'art 2195 del Codice Civile.

L'assenza del pagamento anticipato del corrispettivo non è sufficiente a comportare l'esclusione delle cessioni di credito dall'ambito di applicazione della legge 52/91 qualora vi sia comunque l'acquisto dei crediti da parte del factor. Anche l'eventuale concessione al debitore ceduto di una ulteriore dilazione di pagamento non rileva ai fini della determinazione della legge applicabile alla cessione dei crediti.

